

# Gestione degli scarti ed End of Waste

Giovedì 30 novembre 2023 ore 10:00

Bevilacqua Lorenza, Catalano Laura, Viola Marzio  
ARPA FVG



REALIZZATO DA:



# La gestione dei residui di produzione e le Cessazione della qualifica di rifiuto

Rifiuto o non rifiuto?

Materia prima seconda, End of Waste

Attività di vigilanza ARPA FVG

Lorenza Bevilacqua – Laura Catalano – Marzio Viola

**dott.ssa Lorenza Bevilacqua** ([lorenza.bevilacqua@arpa.fvg.it](mailto:lorenza.bevilacqua@arpa.fvg.it))

ARPA FVG Osservatorio regionale rifiuti, dei sottoprodotti e dei flussi di materiali  
Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti

**dott.ssa Laura Catalano** ([laura.catalano@arpa.fvg.it](mailto:laura.catalano@arpa.fvg.it))

ARPA FVG SOC Pressioni sull'ambiente  
Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti

**dott. Marzio Viola** ([marzio.viola@arpa.fvg.it](mailto:marzio.viola@arpa.fvg.it))

ARPA FVG SOS Dipartimento di Trieste  
Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti

- **Concetti generali di residuo di produzione, rifiuto, sottoprodotto, processo EoW**
- **Quadro dell'attività di vigilanza e controllo svolta da ARPA FVG nel triennio luglio 2019 - giugno 2022 e presentazione attività triennio successivo**
- **Modalità di svolgimento dei controlli e principali criticità riscontrate**

- ❖ **RIFIUTO** «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» art. 183, comma 1, lettera a) D.Lgs. 152/06

**È MATERIA !!!!**


la chiusura del cerchio



... dall'utopia ZERO WASTE

L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che promuove la condivisione, il prestito, il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

... alla realtà



- La gerarchia nella gestione dei rifiuti del nostro codice ambientale già da molti anni anticipa un modello di economia circolare (già con il D.Lgs 22/97, cosiddetto «decreto Ronchi»)
- Direttive «Pacchetto economia circolare» 2018, Unione europea e D.Lgs. di recepimento
- LR 34/2017 «Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare»

### **Prevenzione**

(art. 180 D.Lgs. 152/06)

### **Preparazione per il riutilizzo**

(art. 180-bis D.Lgs. 152/06)

### **Riciclaggio e recupero di altro tipo**

(art. 180-bis D.Lgs. 152/06)

### **Smaltimento**

(art. 182 D.Lgs. 152/06)



## L.R. 20 ottobre 2017, n. 34 - *Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare*

«...le attività di gestione dei rifiuti concorrono allo sviluppo di sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti, favorendone l'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo» (art. 1, comma 4);

«... la regione, in un ottica di **sviluppo del modello dell'economia circolare**, persegue, prioritariamente, le seguenti finalità:

- a) la **riduzione della produzione dei rifiuti** anche attraverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita;
- b) l'**ottimizzazione della raccolta differenziata** dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;
- c) il **recupero di materia** tramite idoneo trattamento anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti
- d) il **recupero energetico** dei rifiuti non valorizzabili come materia;
- e) la progressiva **riduzione dello smaltimento mediante incenerimento dei rifiuti ancora valorizzabili come materia**
- f) la **minimizzazione dello smaltimento** finale in **discarica**» (art.2, comma1).

## Gestione dei residui di produzione secondo la migliore opzione ambientale possibile:

- Rifiuto (art. 183, comma 1, lettera a) D.Lgs. 152/06)
- Non rifiuto (art. 185 D.Lgs. 152/06)
- Sottoprodotto (art. 184-bis D.Lgs. 152/06)

- **Esclusioni dall'ambito di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06** (art. 185 D.Lgs. 152/06) per le caratteristiche intrinseche del materiale /prodotto/ sostanza o perché regolati da altre disposizioni normative: es. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; *«la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»*; le acque di scarico, i rifiuti radioattivi, gli effluenti gassosi, ...
- **Sottoprodotto** (art. 184 – bis D.Lgs. 152/06)

- **Art. 183, comma 1, lett. qq ) D.Lgs. 152/06** «sottoprodotto» : qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2
- **D.M. 13 ottobre 2016, n. 264** Regolamento recante i *criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti*
- **Circolare ministeriale esplicativa per l'applicazione del Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 dd. 30/05/2017** emanata a seguito dei molteplici quesiti posti al MATTM su diversi profili interpretativi ed operativi

- a) **PRODOTTO**: ogni materiale o sostanza che è **ottenuto deliberatamente** nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) **RESIDUO DI PRODUZIONE** (residuo): ogni materiale o sostanza che **non è deliberatamente prodotto** in un processo di produzione e che **può essere o non può essere rifiuto**;
- c) **SOTTOPRODOTTO**: un **residuo di produzione che non costituisce un rifiuto** ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06

E' un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti **quattro condizioni**:

- a. È **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b. è **certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato** nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c. la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
- d. l'**ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto **soddisfa**, per l'utilizzo specifico, **tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti** e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti negativi sull'ambiente e sulla salute

**PRODOTTO DA  
PROCESSO  
PRODUTTIVO**

**CERTEZZA  
DELL'UTILIZZO**

**UTILIZZO  
DIRETTO**

**UTILIZZO  
LEGALE E  
REQUISITI  
ANALOGHI A  
QUELLI DEI  
PRODOTTI**

Gli stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto.

La commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati sull'applicazione uniforme delle condizioni.

**Pratiche replicabili di SIMBIOSI INDUSTRIALE:  
art. 184-bis, comma 2 D.Lgs. 152/06**

**Il produttore del sottoprodotto ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni.**

Il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 all'art. 4, nel dettare le condizioni generali di applicabilità, esordisce affermando che, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184-bis, i residui di produzione, ...sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi e, a tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 4 del decreto.

Al comma 4) stabilisce che chi si avvale delle disposizioni del D.M. **conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione** indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti

**Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. III, del 5 luglio 2018, n. 30206:** ...trattandosi di invocare una condizione per l'applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull'interessato l'onere di provare che tutti i requisiti, richiesti dall'articolo 184- bis per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati, mentre al giudice compete la verifica se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere.

La responsabilità del produttore in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore; in caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo (DM 13 ottobre 2016 n. 264 art. 8)

... ogni soggetto che interviene lungo la filiera è tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza, non essendo esigibile una estensione degli oneri probatori a fasi rispetto alle quali il soggetto medesimo non ha possibilità di verifica e controllo (Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264)


... Le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO del 21/02/2007 relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti.  
Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto

*«Residuo di produzione: materiale che non è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione ma che può costituire un rifiuto.»*

*«Sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto»*

**Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto**



Il DM Definisce alcune modalità con le quali il produttore **può** dimostrare che sono soddisfatte le quattro condizioni generali di sottoprodotto.

- **art. 5** : *«**il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione fino al momento dell'impiego dello stesso**»; «la certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso»; «costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali»; «in mancanza della documentazione ..., il requisito di certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica ...»*
  
- **art. 6** : *«**non consistono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare , per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui non siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo,...**»; «rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, **anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad 8impatti complessivi negativi sull'ambiente.***

- **Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. III, del 5 luglio 2018, n. 30206:** E la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che **un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo**, trattandosi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, dep. 2015, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504).
  
- **Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. III, del 13 settembre 2017, n. 41607:**  
*«Sottoprodotti son sempre state quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia **certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo** nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi ... . E' questa **certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza ... e che concorre, insieme con le ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute nel tempo, a escluderlo dall'ambito di applicabilità della normativa sui rifiuti**. La mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del produttore/detentore del rifiuto di disfarsene e l'eventualità legata al suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come sottoprodotto.»*
  
- **Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. III, del 22 febbraio 2012, n. 7038:** *“incombe sull'interessato... , **l'onere di fornire la prova della destinazione del materiale ad ulteriore utilizzo, con certezza e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo** (Cfr. Cass. pen., Sez. 3 n. 41836 del 30.9.2008).»*

- ➔ **Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza della n. 40109 del 6 ottobre 2015:** La "normale pratica industriale" ricomprende tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede - come prodotto industriale (all'esito del processo di lavorazione della materia prima) o come sottoprodotto (fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) — ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo), come le operazioni: di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc.. In definitiva, il sottoprodotto non necessita di essere sottoposto al trattamento di recupero, altrimenti non rivestirebbe le caratteristiche merceologiche e ambientali che lo connotano sin dall'origine, e che lo qualificano come tale, contrapponendolo e distinguendolo dal "rifiuto" (soggetto a trattamento di recupero, proprio perché, come "residuo produttivo", non possiede dette caratteristiche di qualità). Ma, al contempo, non è più richiesto, in modo rigoroso che il sottoprodotto sia utilizzato "tal quale" in quanto sono permessi trattamenti minimi, rientranti nella normale pratica industriale, come sopra identificata.
- ➔ **Sentenza Corte di Cassazione penale, 17 aprile 2012, n. 17453:** vanno esclusi «dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato», mentre sono conformi alla "normale pratica industriale" «quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire»



Il termine *End of Waste* si riferisce ad un **processo di recupero** eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Per *End of Waste* si deve intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto.

**Cessazione della qualifica di rifiuto** (art. 184-ter, D.Lgs. 152/06) : «*un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici,...*» da adottare nel rispetto delle **condizioni:**

**CONDIZIONI, art. 184-ter comma 1**

**a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici**

**b) esiste un mercato o una domanda per la sostanza o l'oggetto**

**c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard applicabili ai prodotti**

**d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute**



**CRITERI dettagliati, art. 184-ter comma 3**

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero**
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;**
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;**
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;**
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.**



**TUTTI** i casi ricompresi tra le disposizioni di cui ai DM 05/02/98, DM 161/2002 e DM 269/2005 non rientranti nelle procedure semplificate (art. 214, 216 D.Lgs. 152/06) ma nei procedimenti AIA o AUA



- Revisione DM 15/05/2019 n. 62 Decreto «EoW PaP»
- Revisione DM 152/2022 Decreto «EoW C&D»
- Revisione DM 78/2020 Decreto «EoW PFU»
  
- Schema di regolamento EoW «Spazzamento stradale»
- Schema di regolamento EoW «Plastiche miste»
- Schema di regolamento EoW «Membrane bituminose»
- Schema di regolamento EoW «Tessili»
- Schema di regolamento EoW «Gesso»
- Schema di regolamento EoW «Agente riducente secondario SRA»
- Schema di regolamento EoW «Plastiche accidentalmente pescate in mare»
- Schema di regolamento EoW «Pastello di Pb»

L'Ispra, o l' Arpa territorialmente competente delegata da Ispra, **controlla a campione**, sentita l'Autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché le condizioni di cui al comma 1, redigendo in caso di non conformità apposita relazione

**Mediateca Ambiente** è un progetto nato nel 2007 grazie alla collaborazione tra Arpa FVG – Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) e il Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia.

**Filmato1: «Fatti un regalo»**

**<https://vimeo.com/92915387>**

## Le attività di controllo di ARPA FVG



*End of Waste*: **processo di recupero** eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica.

- idoneità a sostituire dal punto di vista tecnico e prestazionale il prodotto,
- esistenza di un mercato stabile e a lungo termine,
- impiego che non causi danni all'ambiente e/o all'uomo (*in misura superiore a quelli che causerebbe il prodotto*).

## REGOLAMENTI COMUNITARI

- ❖ Regolamento del Consiglio UE 333/2011/UE : **rottami metallici** (ferro, acciaio, alluminio)
- ❖ Regolamento della Commissione UE 1179/2012/UE : **rottami di vetro**
- ❖ Regolamento della Commissione UE 715/2013/UE: **rottami di rame**

## DECRETI MINISTERIALI

- ❖ DM 14/02/2013 n. 22 relativo ai **combustibili solidi secondari (CSS)**
- ❖ DM 28/03/2018 n. 69 relativo al **conglomerato bituminoso**
- ❖ DM 15/05/2019 n. 62 relativo ai **prodotti assorbenti per la persona (PaP)**
- ❖ DM 31/03/2020 n. 78 relativo alla **gomma vulcanizzata da Pfu**
- ❖ DM 22/09/2020 n. 188 relativo alla **carta e cartone**
- ❖ DM 27/09/2022 n.152 relativo agli **inerti**

## PROCEDURA SEMPLIFICATA

- ❖ D.M. 05/02/1998 s.m.i. relativo ai **rifiuti non pericolosi**
- ❖ D.M. 161/2002 relativo ai **rifiuti pericolosi**

Le Linee guida SNPA sono applicate agli impianti autorizzati **ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e del Titolo III bis della Parte II del D.lgs. 152/06 (AIA)**, che, in mancanza di criteri specifici disciplinati da regolamenti europei o decreti ministeriali, sono autorizzati **«caso per caso»**.



LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE  
DELLA DISCIPLINA END OF WASTE  
DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER  
DEL D.LGS. 152/2006.  
REVISIONE GENNAIO 2022

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22




Revisione 1 LG 41/2022

LINEE GUIDA  
SNPA | 41 | 2022

## OBIETTIVO DELLA LINEE GUIDA

realizzare un sistema condiviso e omogeneo per:

- la **valutazione istruttoria ai fini del rilascio del parere «EoW caso per caso»;**



- la **pianificazione ed esecuzione delle ispezioni** nei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui si ottengono materiali che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter.



## ISPRA


- coordina il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale di cui fanno parte le ARPA
- l'attività di controllo delle ARPA si svolge sulla base delle Linee Guida che sono norme tecniche **VINCOLANTI** per le ARPA.

Il coordinamento di ISPRA non si limita agli impianti  
«EoW caso per caso» ovvero gli impianti di cui all'art.  
184 ter, comma 3 ter!

Nel 2018 il Ministero dell'Ambiente, in attuazione alla propria funzione di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, ha stipulato con ISPRA una Convenzione triennale ai sensi dell'art. 206-bis comma 4 del D.lgs. 152/2006.

La Convenzione è stata rinnovata nel 2022.

Tale articolo dispone che, per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il MASE si avvalga dell'ISPRA.



CONVENZIONE FRA ISPRA E LE ARPA - **TRIENNIO luglio 2019 - giugno 2022**

**Impianti in regime semplificato, recupero RAEE, recupero veicoli fuori uso, EoW caso per caso, che trattano la frazione organica (es. compostaggio, digestione anaerobica)**

CONVENZIONE FRA ISPRA E LE ARPA - **TRIENNIO luglio 2022 - giugno 2025**

Oltre agli impianti di cui sopra, **maggiore attenzione agli impianti in regime ordinario**

Le attività di controllo sono definite attraverso un documento programmatico (**Piano Operativo di Dettaglio**, POD) concordato annualmente dal Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e **sottoposto per approvazione al MASE.**

Il POD individua:

- le tipologie impiantistiche da sottoporre a controllo;
- il numero di controlli da svolgersi nell'arco temporale di ciascun anno a carico di ogni singola Agenzia;
- la ripartizione dei controlli per ogni tipologia impiantistica.

Le ARPA comunicano gli esiti delle attività di controllo al *Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare di ISPRA* (**Sezione Vigilanza e Controllo**).

ISPRA comunica a sua volta gli esiti degli accertamenti al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Nel 2019 in ARPA FVG si è costituito il

***“Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti”***

Approccio integrato e multisettoriale tra operatori con competenze specifiche diverse afferenti alle strutture dell’Agenzia

**Obiettivo raggiunto:** uniformità e regionalizzazione dei controlli effettuati sugli impianti di trattamento rifiuti non in regime di AIA.

Il controllo previsto dall'art. 184-ter e dalla Convenzione stipulata con ISPRA si è aggiunto alle attività già programmate in ARPA FVG.

Tutte le pratiche amministrative connesse alle attività ispettive degli impianti di gestione rifiuti sono state svolte dallo stesso personale tecnico coinvolto nelle verifiche ispettive.

Il personale non è stato esclusivamente impegnato nelle attività relative agli impianti di gestione rifiuti.

**Controllo di ARPA FVG**: conformità all'atto autorizzativo nella sua totalità (gestione rifiuti, scarichi, acque meteoriche, emissioni in atmosfera, rumore ecc.)


Si tratta spesso di impianti piccoli, relativamente semplici come processo produttivo ma di elevata complessità.

La **complessità dei controlli** deriva:

- dal numero di inadempienze (sanzioni amministrative e penali) che vengono riscontrate;
- dalla scarsa competenza del personale addetto (staff ridotti, software inadeguati, mancanza di addetti specialistici, mancanza di aggiornamento nonché di esperienza nel confrontarsi con ispettori tecnici come ARPA, Qualità ecc.)

CONVENZIONE FRA ISPRA E LE ARPA - **TRIENNIO luglio 2019 - giugno 2022**

**Impianti in regime semplificato, recupero RAEE, recupero veicoli fuori uso, EoW caso per caso, che trattano la frazione organica (es. compostaggio, digestione anaerobica)**



**ARPA FVG: dettaglio attività ispettive ed esiti**

## NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI NEL TRIENNIO luglio 2019- giugno 2022 DISTINTI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTI E ANNUALITÀ – ARPA FVG

| Annualità     | N. controlli svolti impianti in procedura semplificata | N. controlli svolti impianti trattamento VFU | N. controlli svolti impianti trattamento RAEE | N. controlli svolti impianti EoW | N. controlli svolti impianti trattamento frazione. organica | Totale    |
|---------------|--|--|---|----------------------------------|---|-----------|
| 2019/2020     | 5  | 1  | 1   | -                                | -   | 7         |
| 2020/2021     | 3  | 1  | 1   | 2                                | -   | 7         |
| 2021/2022     | 5(*)   | 1  | 1   | 5                                | -   | 12        |
| <b>Totale</b> | <b>13</b>  | <b>3</b>                                     | <b>3</b>                                      | <b>7</b>                         | <b>-</b>  | <b>26</b> |

Nota: (\*) un'ispezione in procedura semplificata riguarda un impianto di trattamento della frazione organica per la produzione di compost

## IMPIANTI CONTROLLATI NEL TRIENNIO luglio 2019-giugno 2022 DISTINTI PER PROVINCIA – ARPA FVG

| Provincia     | N. controlli svolti impianti in procedura semplificata | N. controlli svolti impianti trattamento VFU | N. controlli svolti impianti trattamento RAEE | N. controlli svolti impianti EoW | N. controlli svolti impianti trattamento frazione organica | N. impianti controllati |
|---------------|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| Gorizia       | 1  | 1  | 1   | -                                | -  | 3                       |
| Pordenone     | 7*   | 2  | 1   | 2                                | -  | 12                      |
| Trieste       | 2  | -  | 1   | -                                | -  | 3                       |
| Udine         | 3  | -  | -   | 5                                | -  | 8                       |
| <b>Totale</b> | <b>13</b>  | <b>3</b>                                     | <b>3</b>                                      | <b>7</b>                         | <b>-</b>   | <b>26</b>               |

Nota :(\*) Un'ispezione in procedura semplificata riguarda un impianto di trattamento della frazione organica per la produzione di compost

| Tipologia impiantistica                | Ispezioni svolte | Impianti conformi | Impianti con solo non conformità amministrative | Impianti con solo non conformità penali | Impianti con non conformità amministrative e penali |
|--|------------------|-------------------|---|---|---|
| Impianti in procedura semplificata     | 13 (*)           | 2                 | 5   | 3                                       | 3   |
| Impianti trattamento VFU               | 3                | -                 | 2   | 1                                       | -   |
| Impianti trattamento RAEE              | 3                | -                 | 2   | -                                       | 1   |
| Impianti EoW                           | 7                | 3                 | 2   | -                                       | 2   |
| Impianti trattamento frazione organica | -                | -                 | -   | -                                       | -   |
| Totale                                 | 26               | 5                 | 11  | 4                                       | 6   |

Nota: (\*) un'ispezione in procedura semplificata riguarda un impianto di trattamento della frazione organica per la produzione di compost

Prevalenza (**81%**) di impianti risultati **non conformi** (21 su 26 totali):

11 non conformità di tipo amministrativo,

4 di tipo penale,

6 di tipo sia amministrativo che penale.

| Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione amministrativa  | N. | Tipologia impiantistica |
|--|----|-------------------------|
| Inesatta/incompleta compilazione del MUD   | 7  | Semplificata            |
| Incompleta compilazione dei registri carico/scarico  | 4  | Semplificata            |
| Disciplina delle emissioni in atmosfera: inosservanze  | 4  | Semplificata            |
| Disciplina scarichi idrici: mancata effettuazione delle analisi di alcuni parametri chimici e mancato rispetto delle metodiche analitiche prescritte | 2  | Semplificata            |
| Inesatta /incompleta compilazione del MUD  | 2  | Veicoli fuori uso       |
| Incompleta compilazione dei registri carico/scarico  | 2  | Veicoli fuori uso       |
| Assenza di monitoraggi in autocontrollo  | 1  | Veicoli fuori uso       |
| Inesatta/Incompleta compilazione del MUD   | 3  | RAEE                    |
| Incompleta compilazione dei registri carico/scarico  | 1  | RAEE                    |
| Inesatta/incompleta compilazione del formulario  | 1  | RAEE                    |
| Inesatta/incompleta compilazione del MUD   | 4  | End of Waste            |
| Incompleta compilazione dei registri carico/scarico  | 1  | End of Waste            |

Prevalenza di non conformità di tipo amministrativo legate alla **errata/incompleta compilazione del MUD** e alla **incompleta compilazione del registro di carico e scarico**

## DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ PENALI – ARPA FVG

| Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione penale | N. | Tipologia impiantistica |
|---|----|-------------------------|
| Mancato rispetto della planimetria autorizzata                        | 4  | Semplificata            |
| Superamento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti                       | 2  | Semplificata            |
| Filiera di tracciabilità non completa                                 | 2  | Semplificata (*)        |
| Mancanza di idonea recinzione   | 1  | Semplificata            |
| Scarico non autorizzato   | 1  | Semplificata            |
| Gestione non conforme di rifiuti nelle aree di stoccaggio             | 1  | Veicoli fuori uso       |
| Superamento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti                       | 1  | RAEE                    |
| Superamento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti                       | 1  | End of Waste            |
| Mancata dichiarazione di conformità                                   | 1  | End of Waste            |

(\*) una procedura semplificata riguarda un impianto di trattamento della frazione organica per la produzione di compost

Le violazioni penali riscontrate con maggior prevalenza sono il **superamento delle quantità di stoccaggio dei rifiuti** e il **mancato rispetto delle planimetrie**.

10 impianti con attivazione delle procedure di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale (art. 318-ter del D.lgs. 152/2006):

1 impianto di trattamento di veicoli fuori uso;

6 impianti in procedura semplificata;


1 impianto di trattamento RAEE;

1 impianto di recupero finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto;

1 impianto di recupero autorizzato ex art. 208 del D.lgs. 152/2006.


CONVENZIONE FRA ISPRA E LE ARPA - **TRIENNIO luglio 2019 - giugno 2022**

**Impianti in regime semplificato, recupero RAEE, recupero veicoli fuori uso, EoW caso per caso, che trattano la frazione organica (es. compostaggio, digestione anaerobica)**



**Territorio nazionale: attività ispettive ed esiti**

Nel triennio luglio 2019 – giugno 2022 il numero totale dei controlli effettuati dalle ARPA sul territorio nazionale è stato pari a 1.104.



Complessivamente gli esiti dell'attività ispettiva svolta hanno evidenziato una percentuale di **impianti non conformi** pari al **54,3%**.

Rispetto al numero totale dei controlli svolti a livello nazionale, sono risultati **non conformi**:

il 40,2% degli impianti di recupero EoW;

il 47,5% degli impianti di trattamento dei RAEE;

il 54,9%, degli impianti in procedura semplificata;

il 60,3% degli impianti di trattamento veicoli fuori uso;

il 61,5% degli impianti che trattano la frazione organica.

Le non conformità riscontrate, sia di tipo amministrativo che di tipo penale, sono comuni a tutte le tipologie impiantistiche oggetto delle verifiche.


Descrizione delle **non conformità amministrative** in ordine di  
numerosità

| Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione amministrativa |
|---|
| Non corretta gestione del registro di carico e scarico                        |
| Assenza/errata compilazione del formulario                                    |
| Non corretta compilazione/presentazione del MUD                               |

Descrizione delle **non conformità penali** in ordine di numerosità


| Descrizione non conformità per le quali è prevista la sanzione penale  |
|--|
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Gestione non conforme di rifiuti nelle aree di stoccaggio                    |
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Mancato rispetto del lay-out autorizzato                                     |
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Superamento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti                              |
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Gestione/stoccaggio di rifiuti in aree non autorizzate                       |
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Gestione non conforme di rifiuti nelle aree di stoccaggio                    |
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Quantità di rifiuti stoccati superiore a quella autorizzata                  |
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Mancanza/errata cartellonistica identificativa di rifiuti/aree di stoccaggio |
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Pavimentazione non idonea o ammalorata                                       |
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Commistione di differenti tipologie di rifiuti                               |
| Inosservanza prescrizioni atto autorizzativo: Mancanza/non idonea recinzione perimetrale                                   |

Attivazione procedure di estinzione del reato ex art. 318-ter (dato normalizzato rispetto agli impianti ispezionati)



CONVENZIONE FRA ISPRA E LE ARPA - **TRIENNIO luglio 2022 - giugno 2025**

Oltre agli impianti di cui sopra, **maggior attenzione agli impianti in regime ordinario**



**ARPA FVG: dettaglio attività ispettive ed esiti**  
**luglio 2022 - giugno 2023**

## NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI DISTINTI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTI – ARPA FVG

**luglio 2022 - giugno 2023**

Ispezionati 10 impianti:

4 impianti «EoW caso per caso»

2 impianti art. 208 D.lgs. 152/06

1 impianto procedura semplificata

1 impianto recupero veicoli fuori uso

1 impianto recupero RAEE

1 impianto trattamento frazione organica (compostaggio)

| Tipologia impiantistica                             | Ispezioni svolte | Impianti conformi | Impianti con solo non conformità amministrative | Impianti con solo non conformità penali | Impianti con non conformità amministrative e penali |
|---|------------------|-------------------|---|---|---|
| N. controlli impianti in procedura semplificata     | 1                | 0                 | -   | -                                       | 1   |
| N. controlli impianti trattamento VFU               | 1                | 0                 | -   | 1                                       | -   |
| N. controlli impianti trattamento RAEE              | 1                | 0                 | 1   | -                                       | -   |
| N. controlli impianti EoW caso per caso             | 4                | 0                 | -   | 1                                       | 3   |
| N. controlli impianti trattamento frazione organica | 1                | 0                 | 1   | -                                       | -   |
| N. controlli impianti in procedura ordinaria        | 2                | 0                 | 2   | -                                       | -   |
| <b>Totale</b>                                       | <b>10</b>        | <b>0</b>          | 4   | 2                                       | 4   |

**Violazioni amministrative:**

errata/incompleta  
compilazione del MUD

**Violazioni penali:**

mancata  
corrispondenza alla  
planimetria autorizzata;  
superamento limite  
temporale del deposito  
temporaneo

## Fonti:

SNPA, <Relazione tecnica relativa agli esiti delle attività di vigilanza e controllo effettuate presso gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 206-bis>, Pubblicazione tecnica SNPA, 2023.

<https://www.snpambiente.it/snpa/relazione-tecnica-relativa-agli-esiti-delle-attivita-di-vigilanza-e-controllo-effettuate-dal-snpa-dal-2019-al-2022-presso-gli-impianti-di-gestione-rifiuti-ai-sensi-dellart-206-bis-del-d-lgs-152-06/>



RELAZIONE TECNICA RELATIVA AGLI ESITI  
DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO  
EFFETTUATE DAL SNPA DAL 2019 AL 2022  
PRESSO GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI  
AI SENSI DELL'ART. 206-BIS DEL D.LGS. 152/06

Seduta del 11.10.2023. Delibera n. 221/23



**Mediateca Ambiente** è un progetto nato nel 2007 grazie alla collaborazione tra Arpa FVG – Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) e il Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia.

**Filmato2: «Si impara fin da piccoli»**

**<https://vimeo.com/90571780>**

## Le attività di controllo di ARPA FVG

- Come sono organizzati i controlli?
- Cosa si verifica?
- Quali sono i problemi riscontrati più comuni?
- Attività sanzionatoria (... ahimè! ...)

- SNPA e MASE: POD (Piano Operativo di Dettaglio) che individua la ripartizione e il numero di controlli annuali a carico di ogni singola Agenzia
- Per ciascuna tipologia impiantistica **vengono sorteggiate** le aziende da sottoporre ad ispezione nell'anno
- Dal 2019 in ARPA FVG è operativo il **“Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti”**

Fasi dell'attività ispettiva:

1. Preparazione Check-List
2. Analisi MUD
3. Avvio
4. Eventuali richieste di documentazione
5. Sopralluogo in impianto
6. Eventuali ulteriori richieste di documentazione
7. Conclusione fase ispettiva con restituzione delle evidenze acquisite
8. Eventuali ulteriori approfondimenti
9. Eventuali sanzioni amministrative/penali
10. Rapporto conclusivo

- Verifica documentale delle **PROCEDURE INTERNE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**: responsabilità, procedure, certificazioni ambientali, formazione del personale, ...
- Verifica documentale dell'attuazione delle **PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE**:
  1. Generali (es. fideiussioni, attuazione modifiche impiantistiche, comunicazioni, ecc.)
  2. Gestione rifiuti (istruzioni operative specifiche)
  3. Scarichi idrici (autocontrolli, comunicazioni, ...)
  4. Emissioni in atmosfera (autocontrolli, comunicazioni, ...)
  5. Agenti fisici (misure rumore, controlli radiometrici, ecc.)
  6. Dichiarazioni di conformità EoW
  7. Scheda tecnica/Dichiarazione conformità Sottoprodotti

## Sopralluogo in impianto:

1. Attuazione delle prescrizioni autorizzative di tipo impiantistico
2. Conformità al LAY OUT autorizzato
3. Idoneità aree di stoccaggio/contenitori
4. Identificazione aree stoccaggio rifiuti / EoW / EoW in formazione o in attesa di certificazione
5. Aree di deposito separate:  
Attrezzature / materie prime / prodotti / sottoprodotti / rifiuti in ingresso / rifiuti in uscita / EoW / EoW in formazione o in attesa di certificazione

## Verifica della **GESTIONE RIFIUTI**:

1. Procedure di accettazione dei rifiuti in entrata (accettazione, caratterizzazione, verifiche, procedure di respingimento ecc.)
2. Rispetto quantitativi autorizzati massimi / zone di deposito
3. Rispetto tempistiche deposito temporaneo / stoccaggio (R13, D15)
4. Gestione EoW (definizione dei lotti, analisi, dichiarazione di conformità)

Verifica ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (MUD, registri C/S, FIR, ...)

- Verifica Registro di C/S (a campione da risultanze analisi MUD):  
ricostruzione flusso di alcuni rifiuti (scarichi interni/esterni, relativi carichi, relativi FIR)
- Analisi MUD: MUD estratti da banca dati ECOCERVED – società consortile del sistema delle Camere di Commercio italiane
  - Verifica del rispetto delle scadenze (deposito temporaneo, R13, D15)
  - Verifica del bilanciamento dei flussi di massa dei rifiuti (dati Schede RIF, Moduli MG, Schede IMB, ecc.)
  - Verifica presenza di schede materiali, se prodotti EoW e/o materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06

### SEZIONE RIFIUTI SPECIALI

#### SCHEDE RIFIUTI

dati dichiarati nella scheda RIF

| CER - descrizione  | Prod. UL        | Ricevuto                   | Prod. fuori | Trasport. | Conferito             | Giacenza 31/12 da avviare a recupero | Giacenza 31/12 da avviare a smaltimento | Recupero           | Smaltim. |
|--|-----------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 - 080318<br>toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17<br>Stato Fisico: Solido non polverulento  |                 |                            |             |           | 1,000 kg<br>DR 1      |                                      |   |                    |          |
| 2 - 160107*<br>filtri dell'olio<br>Stato Fisico: Solido non polverulento   | 13,000 kg       |                            |             |           | 13,000 kg<br>DR 1     |                                      |   |                    |          |
| 3 - 130208*<br>altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione<br>Stato Fisico: Liquido  | 55,000 kg       |                            |             |           | 82,000 kg<br>DR 1     |                                      |   |                    |          |
| 4 - 170405<br>ferro e acciaio<br>Stato Fisico: Solido non polverulento   | 1.300,000 kg    | 9.940,000 kg<br>RT 3       |             |           | 11.430,000 kg<br>DR 1 | 420,000 kg                           |   | 11.430,000 kg      |          |
| 5 - 191201<br>carta e cartone<br>Stato Fisico: Solido non polverulento   |                 | 62.230,000 kg<br>RT 2      |             |           |                       |                                      |   | 62.230,000 kg      |          |
| 6 - 191212<br>altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11<br>Stato Fisico: Solido non polverulento | 15.580,000 kg   |                            |             |           | 15.580,000 kg<br>DR 1 |                                      |   |                    |          |
| 7 - 200101<br>carta e cartone<br>Stato Fisico: Solido non polverulento   | 540,000 kg      | 1.460.320,000 kg<br>RT 171 |             |           |                       |                                      |   | 1.460.860,000 kg   |          |
| 8 - 200307<br>rifiuti ingombranti<br>Stato Fisico: Solido non polverulento   |                 | 29.080,000 kg<br>RT 2      |             |           | 7.340,000 kg<br>DR 1  |                                      |   | 21.740,000 kg      |          |
| 9 - 191204<br>plastica e gomma<br>Stato Fisico: Solido non polverulento  | 1.080,000 kg    |                            |             |           |                       | 1.080,000 kg                         |   |                    |          |
| 10 - 191207<br>legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06<br>Stato Fisico: Solido non polverulento  | 5.080,000 kg    |                            |             |           | 5.080,000 kg<br>DR 1  |                                      |   |                    |          |
| <b>Totali</b>  | <b>23,648 t</b> | <b>1.561,570 t</b>         |             |           | <b>39,526 t</b>       | <b>1,500 t</b>                       |   | <b>1.556,260 t</b> |          |

### MODULI MG-IMB - Modulo Gestione Rifiuti di imballaggio

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>150101 - imballaggi di carta e cartone</b> |  |                  |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a recupero    | 120,000 Kg       |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento | 0                |
| <b>Operazioni di Recupero</b>                 |  |                  |
| R13   | Messa riserva per oper. R1 a R12           | 3.880,000 Kg     |
| <b>150102 - imballaggi di plastica</b>        |  |                  |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a recupero    | 0                |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento | 0                |
| <b>Operazioni di Recupero</b>                 |  |                  |
| R3  | Ric./rec. sost. org. non solventi          | 80.340,000 Kg    |
| R13   | Messa riserva per oper. R1 a R12           | 2.220,000 Kg     |
| <b>150103 - imballaggi in legno</b>           |  |                  |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a recupero    | 0                |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento | 0                |
| <b>Operazioni di Recupero</b>                 |  |                  |
| R13   | Messa riserva per oper. R1 a R12           | 76.760,000 Kg    |
| <b>150104 - imballaggi metallici</b>          |  |                  |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a recupero    | 39.600,000 Kg    |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento | 0                |
| <b>Operazioni di Recupero</b>                 |  |                  |
| R4  | Ric./rec. dei metalli o comp. met.         | 2.925.100,000 Kg |
| <b>150107 - imballaggi di vetro</b>           |  |                  |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a recupero    | 76.190,000 Kg    |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento | 0                |
| <b>Operazioni di Recupero</b>                 |  |                  |
| R13   | Messa riserva per oper. R1 a R12           | 180.220,000 Kg   |
| <b>191202 - metalli ferrosi</b>               |  |                  |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a recupero    | 0                |
|   | Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento | 0                |
| <b>Operazioni di Recupero</b>                 |  |                  |
| R4  | Ric./rec. dei metalli o como. met.         | 29.750,000 Kg    |

#### SCHEDA MATERIALI SECONDARI

|   |                  |
|---|------------------|
| Ammendante compostato verde                           | 0                |
| Ammendante compostato misto                           | 0                |
| Altri Ammendanti                                      | 0                |
| Digestato   | 0                |
| Aggregati riciclati secondo la norma UNI 11531-1:2014 | 0                |
| Rottami di alluminio                                  | 0                |
| Rottami di vetro                                      | 0                |
| Rottami di ferro e acciaio                            | 0                |
| Rottami di rame                                       | 0                |
| Carta e cartone                                       | 1.448.675,000 Kg |
| Plastica  | 0                |
| Legno e Sughero                                       | 0                |
| CSS - Combustibile                                    | 0                |
| Tessili   | 0                |
| Gomma   | 0                |
| Cuoio   | 0                |
| Materiali ceramici                                    | 0                |
| Correttivi da fanghi                                  | 0                |
| Altri fertilizzanti                                   | 0                |
| Altro   | 0                |

| CER     | Giacenza<br>Produzione<br>(DEPOSITO<br>TEMPORANEO)<br>31/12/2019 | Giacenza<br>Gestione<br>31/12/2019 | Prodotto     | Giacenza<br>Produzione<br>(DEPOSITO<br>TEMPORANEO) | Ricevuto da<br>terzi | Gestione<br>R13 | Giacenza<br>Gestione<br>R13 | Conferito a<br>Terzi | Gestione<br>ALTRO R3 | Gestione<br>ALTRO R 12 | Giacenza<br>Gestione<br>ALTRO R | BILANCIO     |              |          |
|---------|--|------------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 020104  |  | 23.739,00                          |              |  | 145.990,00           |                 |                             |                      | 166.179,00           |                        | 3.550,00                        | 169.729,00   | 169.729,00   | 0,00     |
| 030105  |  | 2.635,00                           |              |  | 3.177,00             | 3.177,00        |                             | 5.642,00             |                      |                        | 170,00                          | 5.812,00     | 5.812,00     | 0,00     |
| 120101  |  | 140,00                             |              |  | 29.720,00            |                 |                             |                      |                      | 29.860,00              |                                 | 29.860,00    | 29.860,00    | 0,00     |
| 120105  |  | 4.050,00                           |              |  | 1.776,00             | 1.776,00        |                             | 5.716,00             |                      |                        | 110,00                          | 5.826,00     | 5.826,00     | 0,00     |
| 120199  |  | 0,00                               |              |  |                      |                 |                             |                      |                      |                        |                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 130208* |  | 0,00                               | 400,00       |  |                      |                 |                             | 400,00               |                      |                        |                                 | 400,00       | 400,00       | 0,00     |
| 150202* |  |                                    | 117,00       |  |                      |                 |                             | 117,00               |                      |                        |                                 | 117,00       | 117,00       | 0,00     |
| 160117  |  | 16.630,00                          |              |  | 41.630,00            |                 |                             |                      |                      | 58.260,00              |                                 | 58.260,00    | 58.260,00    | 0,00     |
| 160118  |  | 0,00                               |              |  | 1.650,00             | 1.650,00        |                             |                      |                      |                        | 1.650,00                        | 1.650,00     | 1.650,00     | 0,00     |
| 160119  |  | 460,00                             |              |  | 7.430,00             | 7.430,00        |                             | 7.890,00             |                      |                        |                                 | 7.890,00     | 7.890,00     | 0,00     |
| 160120  |  | 1.590,00                           |              |  |                      |                 |                             | 1.860,00             |                      |                        |                                 | 1.590,00     | 1.860,00     | -270,00  |
| 160304  |  |                                    | 5.278,00     |  |                      |                 |                             | 5.278,00             |                      |                        |                                 | 5.278,00     | 5.278,00     | 0,00     |
| 160601* |  |                                    | 1.160,00     |  |                      |                 |                             | 1.160,00             |                      |                        |                                 | 1.160,00     | 1.160,00     | 0,00     |
| 170201  |  | 4.545,00                           |              |  | 174.100,00           | 174.100,00      |                             | 171.250,00           |                      |                        | 7.395,00                        | 178.645,00   | 178.645,00   | 0,00     |
| 170202  |  | 21.449,00                          |              |  | 83.590,00            | 83.590,00       |                             | 74.980,00            |                      |                        | 30.059,00                       | 105.039,00   | 105.039,00   | 0,00     |
| 170203  |  | 7.713,00                           |              |  | 86.302,00            |                 |                             |                      | 93.304,00            |                        | 712,00                          | 94.015,00    | 94.016,00    | -1,00    |
| 170401  |  | 1.071,00                           |              |  | 513,00               |                 |                             |                      |                      | 1.584,00               |                                 | 1.584,00     | 1.584,00     | 0,00     |
| 170402  |  | 1.960,00                           |              |  | 20.538,00            |                 |                             |                      |                      | 11.960,00              | 10.538,00                       | 22.498,00    | 22.498,00    | 0,00     |
| 170403  |  | 180,00                             |              |  |                      |                 |                             |                      |                      | 180,00                 |                                 | 180,00       | 180,00       | 0,00     |
| 170404  |  |                                    |              |  | 490,00               |                 |                             |                      |                      | 977,00                 |                                 | 490,00       | 977,00       | -487,00  |
| 170405  |  | 47.405,00                          |              |  | 853.765,00           |                 |                             |                      |                      | 800.310,00             | 100860                          | 901.170,00   | 901.170,00   | 0,00     |
| 170407  |  | 5.064,00                           |              |  | 36.906,00            |                 |                             |                      |                      | 40.410,00              | 1560                            | 41.970,00    | 41.970,00    | 0,00     |
| 170411  |  | 6.720,00                           |              |  | 26.264,00            | 26.264,00       |                             | 30.654,00            |                      |                        | 2330                            | 32.984,00    | 32.984,00    | 0,00     |
| 170802  |  | 78.534,00                          |              |  | 449.532,00           | 449.532,00      | 48.596,00                   | 470.430,00           |                      |                        |                                 | 528.066,00   | 519.026,00   | 9.040,00 |
| 170904  |  | 0,00                               |              |  | 13.680,00            | 13.680,00       |                             | 13.680,00            |                      |                        |                                 | 13.680,00    | 13.680,00    | 0,00     |
| 190814  |  | 0,00                               | 1.690,00     |  |                      |                 |                             | 1.690,00             |                      |                        |                                 | 1.690,00     | 1.690,00     | 0,00     |
| 191201  |  | 0,00                               | 7.927.730,00 |  | 53.790,00            | 53.790,00       |                             | 7.971.300,00         |                      |                        | 10.220,00                       | 7.981.520,00 | 7.981.520,00 | 0,00     |
| 191202  |  | 30.570,00                          | 51.439,00    |  | 9.150.337,00         |                 |                             | 1.751.480,00         |                      | 7.222.560,00           | 258306                          | 9.232.346,00 | 9.232.346,00 | 0,00     |
| 191203  |  | 0,00                               | 204.412,00   |  |                      |                 |                             | 204.412,00           |                      |                        |                                 | 204.412,00   | 204.412,00   | 0,00     |
| 191204  |  | 8.180,00                           | 268.210,00   |  | 134.710,00           | 134.710,00      |                             | 392.100,00           |                      |                        | 19000                           | 411.100,00   | 411.100,00   | 0,00     |
| 191207  |  |                                    | 12.780,00    |  |                      |                 |                             | 12.780,00            |                      |                        |                                 | 12.780,00    | 12.780,00    | 0,00     |
| 191212  |  |                                    | 697.570,00   |  |                      |                 |                             | 697.570,00           |                      |                        |                                 | 697.570,00   | 697.570,00   | 0,00     |
| 200101  |  | 607.713,00                         |              |  | 9.041.690,00         |                 |                             |                      | 9.320.010,00         |                        | 329.393,00                      | 9.649.403,00 | 9.649.403,00 | 0,00     |
| 200139  |  | 1.610,00                           |              |  | 18.910,00            |                 |                             | 17.950,00            |                      |                        | 2570                            | 20.520,00    | 20.520,00    | 0,00     |
| 200140  |  | 97.009,00                          |              |  | 614.815,00           |                 |                             |                      |                      | 665.180,00             | 46644                           | 711.824,00   | 711.824,00   | 0,00     |
| 200304  |  |                                    | 10.050,00    |  |                      |                 |                             | 10.050,00            |                      |                        |                                 | 10.050,00    | 10.050,00    | 0,00     |
| TOTALI  | 0,00   | 968.967,00                         | 9.180.836,00 | 0,00   | 20.991.305,00        | 949.699,00      | 48.596,00                   | 11.830.439,00        | 9.597.443,00         | 8.831.281,00           | 825.067,00                      |              |              |          |

Le non conformità di tipo amministrativo riscontrate sono legate prevalentemente alla **errata/incompleta compilazione del MUD** e alla **incompleta compilazione del registro di carico e scarico**

Le violazioni penali riscontrate con maggior prevalenza sono il **superamento delle quantità di stoccaggio dei rifiuti** e il **mancato rispetto delle planimetrie.**

## 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

(Impianti AIA)

1. **Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1**, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno **o** con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni **e** con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. **Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti** ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

*Applicabile per rifiuti prodotti che vengono stoccati in **deposito temporaneo per più di 1 anno** (anche per più di 3 mesi/30 mc, di cui 10 pericolosi)  
.... e per superamento limiti temporali di **R13 e D15***

## 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

*Applicabile per rifiuti prodotti che vengono stoccati in **deposito temporaneo per più di 1 anno** (anche per più di 3 mesi/30 mc, di cui 10 pericolosi) ... e per superamento limiti temporali di **R13 e D15***

### **ATTENZIONE!!!**

#### **Impianti in procedura semplificata:**

- i rifiuti stoccati in impianto devono essere avviati ad operazioni di recupero presso il sito stesso o presso terzi **entro 1 anno dalla data di ricezione** (art. 6, commi 5 e 6 del DM 5/2/98)

#### **Impianti in procedura ordinaria:**

- i rifiuti stoccati in impianto devono essere avviati ad operazioni di recupero **entro 3 anni dalla data di ricezione**, ad operazioni di smaltimento **entro 1 anno dalla data di ricezione** (art. 2, comma 1, lett. g del D.Lgs. 36/2003); tempistiche inferiori possono essere prescritte dall'atto autorizzativo.

## 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che **non effettuano la comunicazione ivi prescritta (MUD)** ovvero la effettuano **in modo incompleto o inesatto** sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque **omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico** di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

## 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le **informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta** dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.



La stessa pena si applica nei casi di **indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge,** nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.



## 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

9. Chi con un'azione od omissione **viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione**, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

??

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti **sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.**

??

**Art. 28 della L. 689/1981** – prescrizione MUD dopo **5 anni**

**D.Lgs. 152/06 – art. 190 comma 10.** I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. **I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.** I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.

---

**Art. 16 della L. 689/81** - è ammesso il **pagamento in misura ridotta** mediante il versamento, entro sessanta giorni, di un terzo del massimo edittale o, se presente e qualora più favorevole, del doppio del minimo edittale.

Grazie a tutti per l'attenzione!